

**SOSPENSIONE
FERIALE DEI TERMINI
PROCESSUALI.
NOVITÀ E PROFILI
PROBLEMATICI.**

Documento del 15 luglio 2015

Sommario: 1. Premessa. – 2. La disciplina della “nuova” sospensione feriale dei termini processuali. *Ratio*. – 2.1 Ambito oggettivo di applicazione. – 3. La sospensione feriale dei termini processuali in ambito tributario. – 3.1. Coordinamento tra la sospensione feriale dei termini processuali e la sospensione del termine per l’impugnazione nell’accertamento con adesione. – 4. Computo dei termini.

1. Premessa

Il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (c.d. Decreto giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, all’articolo 16 apporta rilevanti modifiche alla L. 7 ottobre 1969, n. 742 rubricata “*sospensione dei termini processuali nel periodo feriale*”.

Segnatamente, l’articolo 16, comma 1 del Decreto giustizia prevede la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, il quale a decorrere dall’anno 2015 si estende dal 1° al 31 agosto di ogni anno e non più dal 1° agosto al 15 settembre.

Appare evidente come una modifica di tal fatta vada ad incidere, invero in modo non trascurabile, sull’organizzazione dell’attività professionale degli operatori del diritto (nonché sulla struttura amministrativa degli uffici giudiziari); pertanto, stante l’appropinquarsi del periodo di sospensione feriale in esame, si ritiene opportuno individuare la *ratio* e determinare la portata della disciplina della sospensione feriale dei termini processuali alla luce della novella legislativa, non dimenticando, però, la trattazione di alcuni profili controversi della stessa.

Il presente lavoro si pone, quindi, quale obiettivo precipuo quello di esaminare i più rilevanti aspetti della disciplina della sospensione feriale dei termini processuali, con l’accortezza di concentrare l’attenzione sul suo estrinsecarsi in ambito tributario in modo tale da fornire un quadro generale dei suoi profili sia dogmatici che applicativi.

2. La disciplina della “nuova” sospensione feriale dei termini processuali. *Ratio legis*

L’articolo 1, comma 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall’articolo 16 del Decreto giustizia, recita “*Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno* [nella versione previgente “dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno”], e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il

periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.”

Il Decreto giustizia è stato emanato, come si legge nei *considerata*, nella ritenuta sussistenza della “ *straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata*” e al fine di “*assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile*”.

Nella Relazione illustrativa al D.D.L. n.1612 di conversione in legge del Decreto giustizia si specifica, inoltre, che il rilevante contenzioso pendente e la violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali da un lato, e il critico contesto economico attuale dall'altro, non permettono un ulteriore ritardo nell'emanazione di disposizioni idonee ad elidere i *vulnera* prodottisi in seno alla giustizia civile e a garantire una contrazione della durata dei procedimenti.

Infine, nella Relazione tecnica al detto D.D.L. si specifica che la norma *ex* articolo 16 è tesa ad accelerare la definizione dei procedimenti ordinari, mentre nell'Analisi tecnico-normativa si legge che l'intervento normativo *de quo* consentirà un notevole incremento dell'efficienza degli uffici giudiziari che potranno tenere udienze, per gli affari non urgenti, per 20 giorni in più all'anno, *rectius* per 15 giorni in più dopo la modifica apportata dal Senato al testo originario del D.D.L.

Orbene, è in una tale prospettiva teleologica che deve essere interpretata l'intervenuta riduzione dell'intervallo di tempo rilevante ai fini della sospensione feriale dei termini processuali, sebbene, come si vedrà nel prosieguo, dubbi siano stati avanzati con riferimento all'effettività del nesso funzionale tra la misura in esame e le sopradescritte finalità perseguite dal Legislatore (v. *infra* in questo paragrafo).

Una volta individuata la *ratio* della novella normativa non può eludersi l'esame della *ratio* sottesa alla risalente introduzione della sospensione feriale dei termini processuali: la prima legge ad introdurre la sospensione fu la L. 14 luglio 1965, n. 818, ormai abrogata¹, mentre la disciplina vigente è recata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.

¹Abrogazione avvenuta ad opera del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, Allegato 1 (parte 44) (“*Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246*”). Prima dell'avvenuta abrogazione espressa si era ritenuto che fosse intervenuta comunque l'abrogazione implicita della L. 14 luglio 1965, n. 818 ad opera della L. 7 ottobre 1969, n. 742; sul punto vedi N. Picardi, *Dei termini*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile* a cura di E. Allorio, Torino, 1973, I, I, 1562.

Lo scopo dell'istituto della sospensione feriale dei termini processuali è quello di assicurare un periodo di riposo per gli avvocati, tuttavia, tale tutela non viene apprestata dal Legislatore in modo totalitario e incondizionato stante l'esigenza di coordinare il detto scopo con la necessità di non ledere interessi "preminenti", i quali assurgono al rango di valori costituzionalmente garantiti².

Tornando ora alla *ratio* ispiratrice della novella normativa in esame, sono stati avanzati dubbi circa la sussistenza di un nesso funzionale tra la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e lo scopo perseguito dal Legislatore, consistente nell'incrementare l'efficienza degli uffici giudiziari e ridurre i tempi di definizione dei procedimenti giurisdizionali.

In particolare, il Consiglio Superiore della Magistratura, nel previsto parere al testo del Decreto giustizia³, ha rilevato che l'intervento normativo in esame sottende un assioma in base al quale "*la contrazione dei periodi di riposo degli appartenenti alla classe forense e all'Ordine giudiziario si dovrebbe tradurre in una significativa accelerazione dei tempi di definizione dei procedimenti civili e penali*". Tale accelerazione non è, però, ad avviso del C.S.M., un portato necessario della riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e della riduzione del periodo feriale dei magistrati (ridotto a 30 giorni ad opera dell'articolo 16, comma 2 del Decreto giustizia), in quanto, da un lato il lavoro giudiziario durante il periodo di sospensione feriale dei termini viene solo svolto a ritmo ridotto (e non annullato) e, dall'altro, il personale togato si avvale di una parte del periodo delle ferie per ultimare i propri doveri di servizio.

Ne consegue che la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini in una con la riduzione del periodo feriale dei magistrati potrebbe, per l'eterogenesi dei fini, pregiudicare l'intento ispiratore del Decreto giustizia.

2.1. Ambito oggettivo di applicazione

Al fine di delineare il perimetro applicativo dell'istituto della sospensione feriale dei termini processuali occorre determinare, in primo luogo, la portata della locuzione "*termini*

²Così Corte cost., 15 maggio 1974, n. 130; 22 maggio-13 luglio 1987 n. 255; 31 gennaio-2 febbraio 1990 n. 49, 29 luglio 1992, n. 380 in banca dati *dejure*; sul punto si veda anche M. Di Domenico, *In tema di sospensione dei termini nel periodo feriale*, in *Giur. Merito*, fasc. 1, 1995, pag. 166.

³Nota pervenuta in data 18 settembre 2014, prot. CSM n. 46733/2014 dal Ministero della Giustizia con cui trasmette per il previsto parere il testo del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 agosto 2014, concernente: "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*." (Delibera consiliare del 9 ottobre 2014)

processuali” in modo da individuare le tipologie di termini ai quali è applicabile la sospensione *de qua*, in secondo luogo, le tipologie di cause e procedimenti sui quali incide la sospensione di diritto.

Con l'utilizzo della locuzione “*termini processuali*” non è chiaro se il Legislatore si sia riferito ai cc.dd. termini processuali in senso stretto, ossia quelli stabiliti per il compimento degli atti del processo ex articolo 152 c.p.c. al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, ovvero anche ai cc.dd. termini sostanziali con rilevanza processuale (categoria di elaborazione dogmatica e giurisprudenziale), ossia quei termini di decadenza previsti espressamente da disposizioni di legge per l'esercizio dell'azione (*i.e.* termini sostanziali) i quali presentano, tuttavia, un legame con il processo.

Orbene, in argomento sono intervenute diverse pronunce della Corte Costituzionale, la quale, chiamata a pronunciarsi su numerose eccezioni di incostituzionalità dell'articolo 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nelle parti in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche a taluni termini sostanziali con rilevanza processuale, allorquando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto (si vedano, ad esempio, il termine per l'esperimento dell'opposizione alla stima dell'indennità d'espropriazione⁴; il termine per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio⁵; il termine per ricorrere al Consiglio nazionale degli architetti avverso le delibere dei Consigli provinciali⁶).

Più specificamente, la Corte costituzionale ha ritenuto di estendere ai suddetti termini, invero con un approccio casistico e non sistematico, l'istituto della sospensione feriale dei termini sulla base dell'assunto che una soluzione diversa avrebbe menomato il diritto alla tutela giurisdizionale ex articolo 24 Cost., ricorrendo, inoltre, nelle fattispecie esaminate, la medesima *ratio* che ha indotto il Legislatore ad introdurre la norma relativa alla sospensione dei termini processuali.

Ebbene, l'approccio casistico seguito dalla Corte costituzionale non è risultato esente da critiche in dottrina, in quanto, pur fornendo degli indici esegetici in base ai quali riconoscere un termine sostanziale a rilevanza processuale ai fini dell'istituto della sospensione feriale dei termini (*i.e.* la brevità del termine, e l'azione in giudizio quale unico rimedio per far valere un diritto), non ha chiarito in via generale la portata della locuzione “*termini processuali*”, la quale, così, continua a presentare elementi di incertezza foriera di

⁴Corte cost., 7-13 febbraio 1985, n. 40 e 22 maggio – 13 luglio 1987, n. 255 in banca dati *dejure*.

⁵Corte cost., 31 gennaio – 2 febbraio 1987, n. 49 in banca dati *dejure*.

⁶Corte cost., 21-29 luglio 1992, n. 380 in banca dati *dejure*.

problemi applicativi⁷.

Con riferimento alle tipologia di cause e procedimenti sui quali incide l'istituto *de quo* si rileva che l'articolo 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 definisce espressamente l'ambito di applicazione in termini di “*giurisdizioni ordinarie e amministrative*”, determinando non pochi dubbi circa l'inclusione delle giurisdizioni speciali.

Sul punto la Corte Costituzionale, con una pronuncia additiva, ha esteso l'istituto in oggetto anche ai processi militari in tempo di pace, sulla base del rilievo che a partire del 1981 sono state eliminate tutte le “particolarità” di quest'ultimi che potevano indurre a ritenere prevalente sul riposo feriale la particolare celerità e speditezza dei detti processi⁸.

Per ciò che concerne il processo tributario, come vedremo nel prosieguo (v. *infra sub par. 3*), la giurisprudenza prevalente ritiene ormai pacifica l'estensione a questo dell'istituto della sospensione feriale dei termini.

L'articolo 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, infine, prevede delle ipotesi eccezionali e tassative⁹ nelle quali non opera la sospensione feriale, ovverosia: le cause e i procedimenti ex articolo 92 dell'Ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12 (i.e. “*le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonche' quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti*”) e le controversie in materia di lavoro e previdenziali.

3. La sospensione feriale dei termini processuali in ambito tributario

Come già accennato in precedenza, costituisce ormai *ius receptum* l'applicazione al processo tributario dell'istituto della sospensione feriale dei termini processuali¹⁰, più precisamente, occorre evidenziare che tale istituto opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario quindi, oltre che per l'atto introduttivo del processo

⁷ Così, C. Punzi, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, Torino, 2010, Vol. I, pag. 45.

⁸ Corte cost. 22 maggio- 23 luglio 1987, n. 278, in banca dati *dejure*.

⁹ Cfr. Cass. 17 dicembre 2010, n. 25659 in banca dati *dejure*, nella quale si è precisato che l'articolo 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 è norma eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica.

¹⁰ In argomento vedi Agenzia delle Entrate, Circolari 23 aprile 1996, n. 98 e 17 giugno 1999, n. 133 in banca dati *dejure* e in giurisprudenza, *ex multis*, Cass. 4 marzo 2015, n. 4310; 4 ottobre 2013, n. 22699; 14 novembre 2012, n. 19874; 3 giugno 2003, n. 8850, in banca dati *fisconline*.

anche per la costituzione in giudizio, per il deposito di documenti e memorie illustrative, per l'impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

La sospensione feriale non opera con esclusivo riferimento ai termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario ma trova applicazione anche per i termini di pagamento degli atti impugnabili ex articolo 19 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 stante la loro connessione con il termine per impugnare: potranno, quindi, beneficiare di un maggior termine per adempiere i versamenti delle somme indicate nell'avviso di accertamento esecutivo, nell'avviso di liquidazione, nella cartella di pagamento¹¹ etc..

La sospensione *de qua* si applica anche alla fase del reclamo e mediazione ex articolo 17 bis del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stante quanto disposto dal comma 8 del citato articolo che recita “*ai fini del computo del termine di novanta giorni [termine entro il quale deve concludersi la mediazione o notificarsi l'accoglimento del reclamo] si applicano le disposizioni sui termini processuali*”.

Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione feriale tutti quei termini di prevalente matrice amministrativa: si pensi, ad esempio, al termine per proporre le istanze di interpello, per presentare osservazioni agli uffici finanziari etc...

3.1. Coordinamento tra la sospensione feriale dei termini processuali e la sospensione del termine per l'impugnazione nell'accertamento con adesione.

Problematica rilevante è quella del coordinamento della sospensione del termine per l'impugnazione nell'ipotesi in cui venga presentata istanza di accertamento con adesione ex articolo 6, comma 3, del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 con la sospensione feriale dei termini processuali.

L'articolo 21 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che il ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale debba essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, mentre l'articolo 6, comma 3 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 statuisce che in caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

Orbene, è di tutta evidenza la necessità di conciliare la sospensione prevista in caso di accertamento con adesione, la quale si inserisce all'interno di un procedimento amministrativo, con quella feriale dei termini processuali.

¹¹Cfr. Cass .9 luglio 2014, n. 15643 in banca dati *fisconline*.

Giurisprudenza di legittimità e Amministrazione Finanziaria concordano nel ritenere diverse le *rationes* sottese alle due ipotesi sospensive: la sospensione ex articolo 6, comma 3 del D.Lgs. è stata introdotta allo scopo di garantire un adeguato *spatium deliberandi* in vista dell'accertamento con adesione e quindi di un suo corretto e fruttuoso svolgimento; la sospensione feriale dei termini processuali, invece, come si è visto, origina dalla necessità di garantire per un verso un periodo di riposo agli avvocati e per un altro l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Ebbene, nonostante le comuni premesse teoriche, diverse sono state le conseguenze inferite da queste in ambito giurisprudenziale alla luce di una recente ordinanza della Suprema Corte.

Un primo orientamento, considerato prevalente anche perché in linea con una risoluzione dell'Amministrazione finanziaria¹², si ricava dalla sentenza della Corte di Cassazione del 4 febbraio 2011 n. 2682¹³ nella quale si è stabilito il principio di diritto secondo il quale la parte ha pieno diritto di poter usufruire dei diversi periodi di sospensione *de quibus* “*non essendo previsto da alcuna norma di legge il divieto di cumulabilità delle sospensioni, né a tale cumulo osta alcuna altra ragione di opportunità essendo diverse le rationes sulle quali dette previsioni sono fondate*”.

L'orientamento interpretativo in esame, considerato prevalente, anzi pacifico stante la sua condivisione anche da parte dell'Amministrazione finanziaria è stato disatteso da una recente pronuncia della Suprema Corte, l'ordinanza del 5 giugno 2015, n. 11632¹⁴.

In tale sede, i giudici nomofilattici svolgono un *iter* argomentativo che, sebbene origini dalle medesime premesse dell'orientamento precedente, approda ad una tesi opposta: la diversità delle *rationes* sottese alle due ipotesi di sospensione e il silenzio della legge circa la loro cumulabilità condurrebbero ad asserire l'inapplicabilità al procedimento di accertamento con adesione della sospensione feriale dei termini.

Più in particolare, la Suprema Corte evidenzia la natura amministrativa del procedimento di accertamento con adesione e, al fine di corroborare la propria tesi interpretativa, cita l'orientamento giurisprudenziale riguardante la non cumulabilità della sospensione da accertamento con adesione con quella in tema di condono di cui all'articolo 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289¹⁵, relativa alla definizione agevolata degli accertamenti, degli inviti

¹²Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11 novembre 1999, n. 159 in banca *dati fisconline*.

¹³In banca *dati fisconline*.

¹⁴In banca *dati fisconline*.

¹⁵Cass. 28 giugno 2013, n. 16347, in banca *dati fisconline*.

al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione, adducendo inoltre che ciò è coerente con la non cumulabilità della sospensione feriale dei termini con quella prevista per i termini per proporre ricorso, appello e ricorso per cassazione sempre nell'ambito di detto condono (articolo 16, L.27 dicembre 2002, n. 289)¹⁶.

Ebbene non può non rilevarsi come la pronuncia in esame sia significativa ed espliciti effetti di non poco conto anche sul legittimo affidamento del contribuente, considerato il fatto che va a destituire di fondamento un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Inoltre, è lo stesso *iter* argomentativo seguito dalla Suprema Corte a non apparire solido e lineare. Si è visto, infatti, come uno dei principi generali di matrice giurisprudenziale dai quali si ricava la non cumulabilità della sospensione feriale con la sospensione da accertamento con adesione sia la non cumulabilità della sospensione feriale con la sospensione dei termini ex articolo 16, comma 6, L.27 dicembre 2002, n. 289: ad avviso dei giudici di legittimità i due casi sono analoghi e, ciò non può che da sottintendere una sorta di “assimilazione” tra sospensione da accertamento con adesione e sospensione da condono; assimilazione in assenza della quale l'analogia individuata sarebbe priva di un sostrato logicamente valido.

Invero, a parere di chi scrive, una tale assimilazione non è ravvisabile poiché la sospensione da accertamento con adesione è prevista al fine di garantire al contribuente un adeguato periodo di tempo per valutare se aderire o meno alla proposta elaborata dall'ufficio, mentre la sospensione da condono è prevista per la valutazione e l'eventuale perfezionamento delle richieste di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.

Non risultando intellegibile l'assimilazione operata implicitamente dalla Suprema Corte non risulta comprensibile e fondata neanche l'asserita analogia.

Occorre evidenziare, poi, che la sospensione da accertamento con adesione presenta uno stretto legame con il termine per impugnare ex articolo 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 dato che va ad ampliare l'intervallo temporale ivi previsto.

In argomento occorre citare la recentissima risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-06008¹⁷ nella quale si afferma che le previsioni normative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 debbano essere interpretate in combinato disposto con l'articolo 1 della legge n. 742 del 1969; “*infatti, la prima delle due*

¹⁶Sul tema si vedano Cass., 28 giugno 2007. n. 14898, in banca dati *dejure*.

¹⁷Interrogazione - Camera dei Deputati - 9 luglio 2015, 5-06008 Pesco: *Chiarimenti circa il cumulo tra il periodo di sospensione dei termini per l'impugnazione in seguito alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.*

disposizioni, richiamando espressamente «i termini per le impugnazioni» contiene un rinvio implicito alla sospensione feriale poiché i termini processuali, quelli il cui decorso è sospeso nel periodo dal 1° al 31 agosto, sono sospesi per 90 giorni in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione”.

La citata risposta conferisce, poi, portata meramente residuale all'ordinanza in commento, in quanto pronuncia isolata e, cosa più importante, annuncia la “*volontà del legislatore di riconoscere l'applicazione della sospensione dei termini feriali anche quando si attivino procedimenti che – seppur di natura amministrativa – risultino collocarsi in una fase prodromica a quella squisitamente processuale. Ciò al fine di deflazionare il contenzioso e di garantire al contribuente il pieno esercizio al diritto alla difesa riconoscendogli un tempo congruo per valutare la convenienza in ordine all'opportunità di definire la pretesa impositiva in sede amministrativa ovvero intraprendere la via giurisdizionale.*”

Tale volontà potrebbe tradursi nell'inserimento di un chiarimento circa la cumulabilità dei periodi di sospensione nello schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (atto Camera n. 184).

4. Computo dei termini

Si è visto come a partire dall'anno corrente (2015) il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione. Ciò significa che nel computo dei giorni utili i 31 giorni dal 1° (compreso) al 31 agosto (compreso) si considerano *tamquam non esset* e che, in via generale, il computo del termine dovrà essere effettuato a partire dal 1° settembre compreso.

Nell'ipotesi in cui il termine sia iniziato a maturare in un periodo antecedente all'inizio del periodo di sospensione, l'intervallo temporale già decorso prima del 1° agosto andrà sommato a quello che ricomincerà a decorrere a partire dal 1° settembre.

Come precisato dalla giurisprudenza in costanza della normativa previgente, il computo del periodo feriale va effettuato in base all' articolo 155, comma 1 c.p.c. secondo il principio di computo *ex numeratione dierum* (i.e. secondo l'unità di misura del giorno)¹⁸ e, nell'ipotesi in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo nel senso di comprendere anche il giorno 16, ora il giorno

¹⁸Così, *ex multis*, Cass. 3 giugno 2003, n. 8850; 15 marzo 2001, n. 3773; 7 luglio 2000, n. 9068 in banca dati *dejure*.

1° settembre, nel novero dei giorni concessi dal termine sulla base del principio “*dies a quo non computatur in termino*” ex articolo 155 c.p.c., atteso che tale giorno segna non l'inizio del termine ma l'inizio del suo decorso¹⁹.

Irene Giusti - 15 luglio 2015

¹⁹Così, *ex multis*, Cass. 14 novembre 2012, n. 19874; Cass., Sez. Un. 28 marzo 1995, n. 3668 in banca dati *dejure*.